

## **Regolamento**

### **Adesione ad offerte di lavoro ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 e della DGR n. 1837/04 (pubblico impiego)**

Le Pubbliche Amministrazioni che intendano procedere all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, di personale per qualifiche e profili per i quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, dovranno emanare un avviso pubblico di selezione (Delibera della Giunta Regionale n. 2379/2003 e n. 1837/2004).

Tale avviso verrà trasmesso al Centro per l'Impiego competente per territorio, che provvederà a renderlo pubblico mediante affissione all'albo ed a diffonderlo anche attraverso i mass media con l'indicazione del giorno e del luogo dove i lavoratori interessati dovranno presentare dichiarazione di adesione all'avviamento.

Alla chiamata possono partecipare tutti i lavoratori in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego e di eventuali altri requisiti indicati nell'avviso pubblico di selezione alla data di scadenza del termine per l'adesione alla chiamata pubblica, indipendentemente dal domicilio e dallo stato occupazionale.

Requisiti generali ai sensi del DPR 487/94: età non inferiore ai 18 anni; idoneità fisica a ricoprire l'impiego; titolo di studio richiesto dal bando di selezione; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione; essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; godere dei diritti politici.

Gli interessati dovranno presentare personalmente la propria adesione direttamente al Centro per l'Impiego indicato nel bando nelle giornate e negli orari previsti e indicati negli avvisi pubblicati all'albo del CPI interessato.

In caso d'impedimento, le dichiarazioni di adesione, formulate utilizzando il modulo predisposto (disponibile nella sezione modulistica), compilato in stampatello (corredato di copertina dove siano indicati i documenti allegati e il numero totale delle pagine) potranno pervenire al CPI competente tramite fax, esclusivamente nei giorni fissati per le chiamate e negli orari stabiliti dal singolo bando, allegando tutta la documentazione eventualmente necessaria. Sarà, inoltre, necessario indicare un recapito fax per eventuali comunicazioni urgenti (es. richiesta integrazioni); in caso contrario tali comunicazioni verranno inviate al numero fax da cui proviene la domanda, esonerando con ciò ogni responsabilità in capo al Centro per l'Impiego.

Le adesioni pervenute carenti di elementi essenziali (per es. firma) saranno respinte con comunicazione scritta. Si declina, invece, ogni responsabilità per domande pervenute, illeggibili o incomplete per cause non imputabili al Centro per l'Impiego.

Non verranno prese in considerazione le domande fatte pervenire al Centro per l'Impiego competente attraverso altre vie (es. posta, posta raccomandata, e-mail), ovvero inviate ad altri CPI o a numeri di fax differenti da quelli indicati nel presente Regolamento. Lo stesso vale per le domande inviate in orari e/o giorni diversi da quelli indicati nell'avviso di chiamata del singolo CPI.

Il Centro per l'Impiego formulerà, quindi, una graduatoria secondo i seguenti criteri:

- Ad ogni persona che parteciperà all'avviamento sarà assegnato un punteggio iniziale di 1000 punti;
- A questi 1000 punti verrà sottratto un punto per ogni 100 euro dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), fino ad un massimo di 300 punti (il dato ISEE è arrotondato per difetto fino a 50 euro, per eccesso dai 50 euro in su);
- Ai lavoratori che non presentano la certificazione ISEE idonea (in corso di validità e riferita alla situazione reddituale dell'anno di riferimento) sono sottratti 300 punti al punteggio base di 1000 punti; la situazione reddituale e patrimoniale di riferimento dovrà essere quella indicata nell'avviso di selezione. Nelle attestazioni deve essere indicato l'anno dei redditi di riferimento per tutti i soggetti del nucleo familiare.

A parità di punteggio per coloro che sono iscritti nell'elenco anagrafico di un Centro per l'Impiego (ad esclusione del punto n. 6) valgono i seguenti criteri di priorità, tra loro non cumulabili, secondo l'ordine di elencazione:

1. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità;
2. Donne in reinserimento lavorativo (donne con precedente occupazione che vogliono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni d'inattività);
3. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori dell'indennità di mobilità;
4. Lavoratori percettori dell'indennità di disoccupazione;
5. Lavoratori privi di attività lavorativa ovvero con attività lavorativa in corso ma che conservano lo stato di disoccupazione o lavoratori con attività lavorativa in corso per i quali è sospeso lo stato di disoccupazione;
6. Lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la pubblica amministrazione a cui è riferito l'avviamento a selezione anche se non iscritti in alcun elenco anagrafico.

Qualora l'interessato invii la propria domanda di adesione tramite fax e non barri alcuna casella di cui ai punti 1-7 del modulo predisposto, il suo punteggio finale sarà attribuito d'ufficio ritenendo non sussistere alcuna priorità come previsto dal punto n. 7.

In caso di ulteriore parità di punteggio ha precedenza nell'ordine di graduatoria la persona di minore età.

La graduatoria finale si baserà prioritariamente sulle risultanze della attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che viene attestato dall'INPS sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica resa dal dichiarante presso INPS, CAAF e Comuni.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, le Pubbliche Amministrazioni provvederanno ad effettuare idonei controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in occasione dell'adesione all'avviamento a selezione nella P.A.

Avverso la graduatoria gli interessati potranno proporre:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo del CPI;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo del CPI.

Qualora taluno dovesse riscontrare errori materiali nella formazione della graduatoria (es. errata attribuzione del punteggio) potrà senz'altro presentare istanza scritta entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa direttamente al responsabile del CPI che, in caso di accertata sussistenza dell'errore, provvederà d'ufficio alla necessaria rettifica.

Ai sensi del D.Lgs. 21.4.2000 n. 181, come modificato dal D.Lgs. 297/02, e della DGR 1837/04, si chiarisce quanto segue:

- **conserva lo stato di disoccupazione** per incapacienza di reddito il soggetto che, a seguito di un'attività lavorativa, non superi i seguenti tetti di reddito:
  - a) € 8.000,00 lordi per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (collaborazioni, lavoro occasionale, ...);
  - b) € 4.800,00 lordi per i redditi da impresa o derivati dall'esercizio di professioni;
  - c) in caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non può superare € 8.000,00 e la parte di lavoro autonomo non può superare i € 4.800,00.
- **si sospende lo stato di disoccupazione** nel caso in cui il soggetto che svolge attività di lavoro a tempo determinato, dipendente o prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, di durata inferiore a 8 mesi, ovvero di 4 mesi se si tratta di giovani (18-25 anni compiuti ovvero fino a 29 anni se in possesso di diploma universitario), anche in possesso di reddito conseguito superiore ad € 8.000,00.
- **perdita dello stato di disoccupazione** in caso di rifiuto o di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla selezione per rapporti di lavoro da instaurarsi a tempo indeterminato, ancorché relativi a lavori generici e/o a basso contenuto professionale.

Si ricorda, inoltre, che **la mobilità** è la procedura avviata dal datore di lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale con conseguente riduzione del personale, ai sensi della L. 223/91 o inseriti in lista ai sensi della L. 236/93.

Le **liste di mobilità** hanno lo scopo di agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori per i quali sia cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di riduzione del personale/cessazione aziendale ed i lavoratori in CIGS (Cassa integrazione guadagni) senza possibilità di reimpiego.

L'iscrizione nelle liste di mobilità costituisce presupposto necessario – ma non sufficiente – per accedere all'**indennità di mobilità**.

Si ribadisce che i fax dovranno obbligatoriamente – non è ammessa alcuna deroga - essere inviati al numero di fax di seguito indicato del solo CPI competente per la chiamata:

CPI VENEZIA	FAX 041/2597240
CPI MESTRE	FAX 041/5322847
CPI DOLO	FAX 041/5100493
CPI CHIOGGIA	FAX 041/5329132
CPI SAN DONA' e JESOLO	FAX 041/5328506
CPI MIRANO	FAX 041/4355165 o 041/2597235
CPI PORTOGRUARO	FAX 041/5322840 o 0421/276026